SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 133

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009

Modifiche e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07 in materia di corrispettivi per il prelievo di energia reattiva nei punti di interconnessione tra reti ed avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolamentazione tecnica ed economica dei transiti di energia reattiva. (Deliberazione n. ARG/elt 48/09). *(09A06212)*

DELIBERAZIONE 28 aprile 2009

Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2008 del costo evitato di combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92. (Deliberazione n. ARG/elt 50/09). *(09A06213)*

DELIBERAZIONE 29 aprile 2009

Modifiche della deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 per il recepimento delle disposizioni in merito alla regolazione degli impianti essenziali di cui all'articolo 3, comma 11, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. (Deliberazione n. ARG/elt 52/09). *(09A06214)*

DELIBERAZIONE 12 maggio 2009

Riconoscimento alla società Tirreno Power S.p.A. degli oneri derivanti dall'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/1999 per l'anno 2004, limitatamente all'energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili e destinata ai clienti del mercato vincolato nei primi tre mesi dell'anno 2003. (Deliberazione n. ARG/elt 58/09). *(09A06215)*

DELIBERAZIONE 31 marzo 2009

Rettifiche di errori materiali e modifiche dell'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 novembre 2008 - ARG/com 164/08 recante «Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV)». (Deliberazione n. ARG/com 44/09). *(09A06216)*

DELIBERAZIONE 11 maggio 2009

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di gestione e controllo della domanda e promozione dell'uso efficiente dell'energia, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/2008. (Deliberazione n. ARG/com 56/09). *(09A06217)*

DELIBERAZIONE 30 marzo 2009

Proroga dei termini di cui al comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 in tema di messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione. (Deliberazione n. ARG/gas 42/09). *(09A06218)*

DELIBERAZIONE 7 maggio 2009

Proroga dei termini per la trasmissione dei dati necessari alle determinazioni tariffarie relative alla distribuzione del gas naturale e di gas diversi dal gas naturale per l'anno 2009 nelle aree terremotate. (Deliberazione n. ARG/gas 54/09). *(09A06219)*

DELIBERAZIONE 22 aprile 2009

Misure per la semplificazione delle attività di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas: ricognizione dei provvedimenti, relativi agli anni 2002, 2003 e 2004, che hanno esaurito i loro effetti. (Deliberazione n. GOP 16/09). *(09A06220)*

DELIBERAZIONE 24 aprile 2009

Approvazione del Rendiconto della gestione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'esercizio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008. (Deliberazione n. GOP 18/09). *(09A06221)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 6

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 2009. - Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici *(09A05246)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 2009.

Rivalutazione degli importi degli assegni straordinari vitalizi corrisposti ai beneficiari viventi, ai sensi della legge n. 440/1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13:

Considerato che nel corso degli anni, in sede di applicazione del predetto istituto, sono stati concessi ai beneficiatari assegni straordinari vitalizi di diverso importo;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un riallineamerito, a fini perequativi dell'importo annuo di tutti i vitalizi concessi alla data del 31 dicembre 2008, nonché ad un ulteriore e generalizzato incremento dal 1° gennaio 2009 per un congruo adeguamento al mutato costo della vita;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Rese le prescritte comunicazioni ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 2009, gli importi annui degli assegni straordinari vita!izi attribuiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 440, ove inferiori, sono elevati ad euro 18.000,00.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli importi annui di tutti i vitalizi concessi fino alla data del 31 dicembre 2009 sono elevati ad euro 24.000,00.

Art. 3.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2009 e 2010 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 60

09A06416

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2009.

Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede per l'anno finanziario 2009 la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;

Rilevata la necessità di definire, per il corrente anno finanziario ed in base a quanto previsto dall'art. 63-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, con un decreto di natura non regolamentare del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi dell'art. 63-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008;

Considerata l'opportunità di fissare una soglia relativa al contributo percepito al di sotto della quale i soggetti beneficiari non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, fermi restando gli obblighi di compilazione e di conservazione per dieci anni della documentazione;

Visto l'art. 63-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 in base al quale «Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di Associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonché la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

*Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera* a) *del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. I soggetti indicati all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate. L'iscrizione si effettua soltanto in via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo http://www.agenziaentrate.gov.it/

2. Il modulo della domanda è conforme al fac-simile allegato 1 al presente decreto e prevede una autodichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di legge di cui al comma 1.

3. Per l'iscrizione nell'elenco le domande devono essere trasmesse all'Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2009, a pena di decadenza, dai soggetti interessati, anche per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. I soggetti indicati nel precedente comma 1 che hanno prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione, vengono inseriti in un unico elenco curato dall'Agenzia delle entrate.

5. L'elenco dei soggetti iscritti, contenente l'indicazione della denominazione, della sede, della tipologia di appartenenza, del codice fiscale di ciascun nominativo, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito di cui al comma 1. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere, entro il 5 maggio 2009, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente. Dopo aver proceduto alla verifica degli eventuali errori di iscrizione segnalati, l'Agenzia delle entrate provvede alla pubblicazione, sul sito di cui al comma 1, entro l'11 maggio 2009, di una versione aggiornata dell'elenco.

6. Entro il 30 giugno 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco aggiornato di cui al comma 4 sottoscrivono e spediscono, con raccomandata a/r, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2.

7. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Il modulo della dichiarazione sostitutiva è conforme al facsimile allegato 2 al presente decreto. La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota di cui al comma 1.

8. Gli intermediari abilitati indicati nel comma 3 hanno l'obbligo di conservazione di cui all'art. 3, comma 9-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

9. L'Agenzia delle entrate procede entro il 31 dicembre 2009 ai controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 6, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono esclusi dal riparto delle somme del cinque per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale della competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2010.

10. Entro la medesima data del 31 marzo 2010 l'Agenzia delle entrate pubblica anche l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del cinque per mille sia per le cause di decadenza previste nei precedenti commi 6 e 7, sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

Art. 2.

*Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera* b)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto ai sensi dell'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo *status* giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono beneficiare del riparto, si iscrivono, entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza, nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). L'iscrizione si effettua soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente il prodotto informatico reso disponibile su sito web del Ministero: http://www.miur.it/

3. Per le finalità di cui al comma 2, gli enti compilano il modulo di domanda, conforme al fac-simile allegato 3 al presente decreto, nonché, salvo quanto previsto al comma 5, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei medesimi requisiti conforme al fac-simile allegato 4 al presente decreto. Unitamente all'invio della domanda per via telematica gli enti interessati trasmettono via fax gli allegati 3 e 4 debitamente compilati e firmati, allegando copia di un documento di identità del legale rappresentante dell'ente. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009. Dopo aver proceduto alla rettifica degli errori di iscrizione il Ministero trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco entro il 22 aprile 2009.

4. Entro il 29 maggio 2009, a pena di decadenza, i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a/r, al Ministero gli allegati di cui al comma 3, copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente, nonché copia dello statuto. Il Ministero entro il 30 novembre 2009 procede ai controlli, anche a campione, circa la veridicità della dichiarazione sostitutiva con procedura analoga a quella prevista dall'art. 1, comma 9. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2009, due distinti elenchi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi.

5. Gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i consorzi interuniversitari, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica statali e non statali legalmente riconosciute presentano la domanda per via telematica ai sensi del comma 2, compilando esclusivamente il modulo di cui all'allegato 3 e trasmettono via fax o con raccomandata a/r al Ministero, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 3 e 4, esclusivamente copia del medesimo modulo (allegato 3) debitamente compilato e firmato.

6. L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 3.

*Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera* c)*, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Ai fini del presente decreto si intendono per soggetti da ammettere al riparto, ai sensi dell'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

b) le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere *a)* e *b)* che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

2. I soggetti di cui al comma 1, non ricompresi nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle entrate nell'anno 2008, e che intendono beneficiare del riparto, devono far pervenire entro il 15 aprile 2009, a pena di decadenza, apposita domanda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica - con indicazione della denominazione, la sede e il codice fiscale. La predetta domanda deve essere corredata da una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate, per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali . Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 17 aprile 2009.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali redige e comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 22 aprile 2009, l'elenco degli enti della ricerca sanitaria, di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.

4. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il 28 aprile 2009 sul sito indicato nell'art. 1, comma 1.

Art. 4.

*Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Partecipano al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalità di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

*Individuazione dei soggetti di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

1. Relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale di cui all'art. 63-*bis*, comma 1, lettera *e)*, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione, di accesso al contributo, di iscrizione in apposito elenco, di controllo e di rendicontazione sono dettate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del citato art. 63-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 citato.

Art. 6.

Presenza dei medesimi nominativi in più elenchi

1. È consentita la presenza di un medesimo nominativo in più di uno degli elenchi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, purché l'ente interessato risulti in possesso di tutti i requisiti che ne legittimano la presenza in ciascuno di essi.

2. I nominativi presenti in più elenchi partecipano al riparto della quota del cinque per mille in ragione delle scelte dirette operate nei rispettivi elenchi.

Art. 7.

Modelli di dichiarazione per la destinazione del 5 per mille

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, utilizzando il modello CUD 2009, il modello 730/1 redditi 2008, il modello Unico persone Fisiche 2009 ovvero la scheda per la scelta dell'otto e del cinque per mille, inserita nel fascicolo delle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF e riservata ai soli soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione.

Art. 8.

Destinazione del cinque per mille

1. Il contribuente può destinare la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2008, apponendo la firma in uno dei cinque appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 7, corrispondenti rispettivamente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, delle associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuate secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 63-

bis, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Può essere espressa una sola scelta di destinazione. L'apposizione della firma in più riquadri rende nulle le scelte operate.

3. Nei riquadri corrispondenti alle finalità di cui alle lettere *a)*, *b) c)* ed *e)* del comma 1, dell'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre all'apposizione della firma, può altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, il codice fiscale è tratto dagli elenchi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.

4. Qualora il contribuente apponga la propria firma in un riquadro, indicando un codice fiscale corrispondente ad un beneficiario compreso in uno o più elenchi afferenti a diversa finalità, assume rilievo, ai fini della destinazione delle somme, l'indicazione del codice fiscale.

5. La scelta di destinazione del cinque per mille di cui al presente decreto e quella dell'otto per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.

Art. 9.

Riparto del cinque per mille

1. Ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 1, comma 9, 2, 3 e 5 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 8, comma 1, hanno altresì indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1 e all'art. 8, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, ed *e)* del comma 1 dell'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalità, in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi.

3. Ai comuni spettano le quote del cinque per mille dell'imposta del reddito per le persone fisiche dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalità di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'art. 63-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.

Art. 10.

Corresponsione del cinque per mille

1. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti per il periodo d'imposta 2008, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sul reddito per le persone fisiche per il periodo d'imposta 2008, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sul reddito per le persone fisiche.

2. Le somme da stanziare in base alla legislazione vigente per la corresponsione del 5 per mille relativo al periodo d'imposta 2008 saranno iscritte in bilancio sull'apposito Fondo nell'ambito del centro di responsabilità «Ragioneria Generale dello Stato» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

3. Gli importi di cui al comma 1 saranno ripartiti, nei limiti di quanto stanziato in bilancio sul predetto Fondo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze — sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali — tra gli stati di previsione delle amministrazioni di cui al comma 4, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate.

4. La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti, stabilite ai sensi del comma 1, dell'art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sarà effettuata, sulla base degli elenchi all'uopo predisposti dall'Agenzia delle entrate:

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti del volontariato e le onlus;

dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti dell'università e della ricerca;

dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli enti della ricerca sanitaria;

dal Ministero dell'interno per i comuni;

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Art. 11.

Obbligo di rendicontazione delle somme

1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 10 entro un anno dalla ricezione degli importi, sono tenuti a redigere un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite, così come indicato dal comma 3, art. 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti.

2. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 8 effettuano la rendicontazione secondo i criteri fissati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 63-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008.

3. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all'amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo. A tal fine, la medesima amministrazione potrà richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.

4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi e conservare per dieci anni.

5. Le amministrazioni competenti possono operare controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari.

Art. 12.

Modalità e termini per il recupero delle somme

1. I contributi erogati sono soggetti a recupero nei seguenti casi:

a) qualora la erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali;

b) qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;

c) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 20.000 euro non inviino il rendiconto e la relazione;

d) qualora, a seguito di controlli l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio;

e) qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini del controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e la ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

2. Il Ministero competente, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, provvede al recupero del contributo e — nell'ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1 — trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria.

3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale.

4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Roma, 3 aprile 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 205

ALLEGATO *1*

MODELLO DA UTILIZZARE PER L'ISCRIZIONE AL 5 PER MILLE 2009

ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO (ART. 63 BIS, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133) ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 63 BIS, COMMA 1, LETTERA E) DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)

TIPO DI COMUNICAZIONE

- **Domanda di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato (art. 63 bis, comma 1, lettera a) del DL 112 del 2008)**
- **Domanda di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive dilettantistiche (art. 63 bis, comma 1, lettera e) del DL 112 del 2008**

DATI DELL'ENTE

Codice fiscale

Denominazione | Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico

SEZIONE I

Riservata a: Onlus ed enti del volontariato di cui all'art. 63 bis, comma 1, lettera a) del DL 112 del 2008

ONLUS di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997	**Comma 1**	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
	Comma 8	Cooperativa sociale e consorzi di cooperative (legge 381/91)
		Organizzazione di volontariato (legge 266/91)
		Organizzazione non governativa (legge 49/87)
	Comma 9	Ente ecclesiastico delle confessioni religiose (provv. Min. Interno ai sensi della legge 222/85)
		Associazione di promozione sociale (art. 3, comma 6, lettera e) legge 287/91)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n. 383 del 2000, iscritte nei registri di cui all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett a), del D.Lgs 460 del 1997

Il legale rappresentante firmatario dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 63 bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

FIRMA

SEZIONE II

Riservata a: Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all'art. 63 bis, comma 1, lettera e) del DL 112 del 2008

Il legale rappresentante firmatario dichiara che:

- **l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**
- **l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta al registro del CONI n.**
- **l'associazione è affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI**
- **nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile**
- **l'associazione svolge in via prevalente attività:**
  - **di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni**
  - **di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni**
  - **nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari**

FIRMA

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

RECAPITI FACOLTATIVI DELL'ENTE

Indirizzo di posta elettronica | Telefono (prefisso numero) | Fax (prefisso numero)

È possibile indicare l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e/o il numero di fax presso cui si desiderano ricevere eventuali comunicazioni inerenti gli adempimenti relativi al 5 per mille.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario | Data dell'impegno (giorno mese anno)

Riservato all'intermediario

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

L'Agenzia delle entrate la informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto.
Il conferimento dei recapiti (telefonici e di posta elettronica) è facoltativo per fornire agli interessati notizie utili in merito agli adempimenti da porre in essere.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dall'Agenzia delle entrate, titolare del trattamento dei dati personali, nonché da SOGEI S.p.A., sita in Roma, via Mario Carucci, n. 99, 00143, responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate.
La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi a Agenzia delle entrate – Direzione centrale servizi ai contribuenti – via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

ALLEGATO *2*

CINQUE PER MILLE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
ONLUS ED ENTI DEL VOLONTARIATO

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a .... nato/a a ....prov. ....

il ..../........./.............., Codice fiscale ...., nella sua qualità di legale rappresentante

dell'ente denominato " ...."

avente sede in ...., prov. ....,

alla via/piazza .... n. ....

Codice fiscale ....

consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

- che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 63 bis, comma 1, lettera a) del decreto legge 26 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della normativa sopra richiamata;

- che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal .... al n. .... del Registro/Albo...

  tenuto da .... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.

Luogo e data

...., .../......./..............

Firma

....

Allega copia del documento di riconoscimento.

ALLEGATO *3*

MODELLO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 63 BIS, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE N. 112 DEL 25 GIUGNO 2008 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 133 DEL 6 AGOSTO 2008

DATI DELL'ENTE

Denominazione:

____

Codice fiscale:

____

Indirizzo:

____

____

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Codice fiscale:

____

Cognome e Nome:

____

Luogo, data di nascita e Sesso:

____

Residenza anagrafica o (se diverso) domicilio fiscale

____

____

Il sottoscritto dichiara che l'ente identificato dal codice fiscale sopra indicato possiede i requisiti previsti dall'art. 63 bis, comma 1, **lettera b)** del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Luogo, data e firma

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

ALLEGATO *4*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________________ in data ________, avente codice fiscale ________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente denominato ____ avente sede in ________________ al civico n. ____, a ________________, CAP _____, codice fiscale ___________

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza di benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'articolo 75 dello stesso decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del citato DPR 445 del 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'ente di cui sopra, ai fini dell'ammissione del 5 per mille, appartenente alla tipologia di cui al punto b) del DPR n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, articolo 1, comma 1, è in possesso del seguente requisito:

svolge o promuove, secondo statuto, attività di ricerca scientifica senza scopo di lucro.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere, a pena di decadenza, con raccomandata a.r. al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sia copia dello statuto sia copia di un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente.

Luogo, data e firma

Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 d.lgs. n. 196/2003). Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca informa che i dati conferiti, anche con autocertificazione, relativi all'ente ed al legale rappresentante sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del beneficio del 5 per mille, che, altrimenti, non potrebbe essere corrisposto. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tali scopi, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, da parte dei soli incaricati del trattamento designati dal Ministero, titolare del trattamento dei dati personali. I dati saranno diffusi sul sito dell'Agenzia delle entrate, http://www.agenziaentrate.gov.it, e comunicati alle amministrazioni interessate. La informiamo, inoltre, che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), rivolgendosi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale della Ricerca - Ufficio III - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.

09A06467

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3774).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, e le note del presidente della regione Basilicata del 16 aprile 2009 e del presidente della regione Lazio del 14 maggio 2009;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008, e la nota del 13 maggio 2008, del presidente della regione Marche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave criticità causata dalle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio della regione Liguria i giorni 29, 30 e 31 ottobre 2008;

Vista la nota del 26 marzo 2009 del presidente della regione Liguria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona-Osimo nel mese di settembre 2011 e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673, del 30 aprile 2008, e la nota del presidente della regione Marche;

Visto l'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661 del 19 marzo 2008, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 13 maggio 2009 del Commissario delegato per l'emergenza di Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la nota della prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo del 16 marzo 2009, nonché la nota del presidente della regione Puglia del 5 maggio 2009;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150 Anni dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19, del citato decreto-legge n. 90/2008, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3712 del 31 ottobre 2008, recante: «Ulteriori disposizioni dirette a fronteggiare la situazione di criticità socio-ambientale determinatasi nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine» e la richiesta del Commissario delegato, presidente della regione autonoma Friuli;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 è così sostituito: «1. L'architetto Roberto Cecchi è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica».

Art. 2.

1. Il presidente della regione Basilicata, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, è autorizzato, per il superamento della situazione emergenziale determinatasi a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di novembre e dicembre 2008, ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito.

Art. 3.

1. Al fine di superare il contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, il presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, della predetta ordinanza n. 3734/2009, è autorizzato ad emanare, d'intesa con i sindaci di Ponza e di Ventotene, apposita ordinanza, avente efficacia limitata alla durata dello stato di emergenza di cui al decreto del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto persone, veicoli e merci, per le tratte riguardanti i comuni di Ponza e di Ventotene, nonché ai passeggeri di natanti privati, di qualsiasi stazza, che attraccheranno nei porti dei predetti comuni. L'ordinanza determinerà l'importo del contributo - che non potrà comunque essere superiore a un euro per singolo biglietto - e le modalità attuative in base alle quali le somme derivanti dallo stesso dovranno essere riscosse dalle compagnie di navigazione. Il predetto contributo non potrà essere applicato ai passeggeri che dichiarano di essere residenti nei comuni di Ponza e di Ventotene in osservanza di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Le somme percepite in attuazione del comma 1, sono versate, a cura dei soggetti abilitati alla riscossione, nell'apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato e dallo stesso trasferite, previa accurata verifica delle somme riscosse, nei bilanci dei comuni di Ponza e di Ventotene, sulla base di un apposito piano degli interventi, redatto dai predetti comuni e trasmesso per l'approvazione al Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

1. Per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, il Commissario delegato, presidente della regione Marche, di cui alla medesima ordinanza, è autorizzato ad utilizzare le risorse trasferite sul bilancio regionale ai sensi dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690, del 4 luglio 2008, per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734, del 16 gennaio 2009, è autorizzato ad utilizzare le seguenti risorse finanziarie:

- quanto a euro 6.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza di protezione civile n. 3110 del 2001;

- quanto a euro 5.000.000,00 a valere sui residui del Fondo regionale di protezione civile, di cui euro 2.500.000,00 a valere sull'annualità 2002, euro 1.500.000,00 a valere sull'annualità 2004, ed euro 1.000.000,00 a valere sull'annualità 2005;

- quanto a euro 4.000.000,00 rivenienti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004;

- quanto a euro 250.000,00 derivanti da economie rivenienti ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate per l'espletamento delle attività dirette a fronteggiare gli eventi calamitosi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2008, anche ai sensi dell'art. 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3742 del 2009 e dell'art. 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 2009.

3. Tenuto conto della specificità della situazione determinatasi nella regione Liguria in ordine alla natura ed agli effetti degli eventi calamitosi occorsi nei mesi di febbraio e aprile 2009 al territorio regionale, il Commissario delegato, presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 2009, è autorizzato, ove venga ravvisato un nesso di causalità tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008, a provvedere con i poteri conferiti ai sensi della predetta ordinanza, anche con le risorse di cui al comma 1.

Art. 6.

1. In relazione alla dichiarazione del grande evento per il Congresso eucaristico nazionale che si terrà ad Ancona nel mese di settembre 2011 ed alle diverse situazioni emergenziali in atto nel territorio regionale, la regione Marche è autorizzata:

a) ad utilizzare la propria rete digitale a larga banda sulla frequenza 6,4 Ghz per la trasmissione in fonia e per il transito dei dati in deroga al decreto del Ministro delle comunicazioni n. 349 del 12 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003;

b) a realizzare la Sala operativa unificata permanente presso il Centro polifunzionale ubicato in località Passo Varano del comune di Ancona, attraverso la realizzazione di interventi di adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificato esistente.

2. L'approvazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, costituisce variante ai piani urbanistici.

3. La regione Marche, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti stessi. Qualora alla Conferenza di servizi un rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

5. Al comma 1, dell'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, dopo le parole «decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;» sono aggiunte le seguenti: «decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4;».

Art. 7.

1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3412 del 2005, il termine stabilito ai sensi dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3661, del 19 marzo 2008, è differito al 30 giugno 2009.

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «cinque».

2. All'art. 2, comma 2, dopo le parole: «enti locali e territoriali» sono aggiunte le seguenti: «e della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Foggia» e dopo le parole: «vigente legislazione» è aggiunto il seguente periodo: «qualora si tratti di personale appartenente alla carriera prefettizia allo stesso è riconosciuta un'indennità mensile pari al 50% dell'indennità mensile di posizione in godimento».

3. All'art. 2, comma 3, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, le parole: «un'unità» sono sostituite dalle parole: «due unità».

4. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, n. 3750, dopo l'art. 7, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 8. — 1. Al Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009, ed ai soggetti attuatori, dallo stesso nominati, è riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.

2. Nei confronti dei soggetti attuatori, il trattamento economico di cui al precedente comma è cumulabile con il trattamento economico di missione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell' art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750/2009.».

Art. 9.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629, del 20 novembre 2007, le parole: «della regione autonoma della Sardegna,» sono sostituite dalle parole: «della regione Abruzzo,».

Art. 10.

1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per la celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011, ed al fine di consentire un continuo monitoraggio, anche procedimentale, ed un impulso al programma delle predette celebrazioni, sotto i diversi profili contabili, amministrativi, giuridici e tecnici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita una Commissione di garanzia composta da tre componenti scelti tra persone di riconosciuta competenza e professionalità, a cui potrà essere riconosciuto un compenso.

2. Agli oneri relativi ai compensi ed al funzionamento della Commissione, si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della Struttura di missione.

Art. 11.

1. All'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il Sottosegretario di Stato» sono sostituite dalle parole: «Il capo della Missione amministrativo-finanziaria».

2. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, all'art. 3, comma 16, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756, del 15 aprile 2009, dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma: «16-*bis*. Gli incarichi di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa già conferiti per le esigenze delle soppresse Missioni "Finanziaria", "Coordinamento consorzi di bacino e istituzioni territoriali", "Liquidazione economico-finanziaria dei soppressi consorzi delle province di Napoli e Caserta", "Gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa", "Coordinamento attività Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali", e "Comunicazione" cessano, ove non confermati con provvedimento motivato del capo della Missione amministrativo-finanziaria, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.».

3. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della Missione amministrativo-finanziaria di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3756, il capo Missione è autorizzato ad avvalersi, per prestazioni di lavoro straordinario, di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene temporaneamente messo a disposizione dalle amministrazioni di appartenenza. Al personale di cui al presente comma potranno essere corrisposte fino a 120 ore di lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di specifica autorizzazione del capo della Missione amministrativo-finanziaria.

Art. 12.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772, del 19 maggio 2009, è aggiunto il seguente comma: «3. Al Soggetto attuatore di cui al comma 1 è corrisposto un compenso pari al 40% del trattamento economico in godimento».

Art. 13.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 17, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, tenuto conto delle conseguenze derivanti dal trasferimento a L'Aquila della sede del Vertice G8 in termini di mancata promozione del sito e delle strutture ricettive realizzate nell'isola di La Maddalena, e dell'esigenza di mantenere la necessaria redditività degli investimenti effettuati nonché il loro positivo impatto sullo sviluppo socio-economico dell'isola, nonché in considerazione dei maggiori oneri derivanti al concessionario dalle prescrizioni alle proposte progettuali esaminate in sede di Conferenza di servizi, finalizzate a garantire la migliore sostenibilità ambientale degli interventi, all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, la parola: «trentennale» è sostituita dalla seguente: «quarantennale».

Art. 14.

1. Il termine stabilito dall'art. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3172, del 31 ottobre 2008, per la conclusione delle attività nel settore della depurazione delle acque reflue nel comune di Tolmezzo, in provincia di Udine, è prorogato di sessanta giorni.

2. Le rate del mutuo contratto con la Cassa depositi e prestiti a favore del Commissario delegato, ancora in essere alla data di cessazione delle attività del medesimo, saranno liquidate direttamente a favore della predetta Cassa dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia a carico del finanziamento già previsto da apposita legge regionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06465

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3775).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di società per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà delle province per il trattamento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti;

Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;

Considerato che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta ordinanza del Tar Lazio, con verbale in data 11 maggio, è stata acquisita l'intesa con la regione Campania, sentiti i presidenti delle province, sulle modifiche da apportarsi al richiamato art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746/2009;

Ritenuto, tuttavia, di dover procrastinare, al momento, ogni decisione in merito alla possibilità di non attribuire alla Società provinciale che viene costituita ai sensi della presente ordinanza, il realizzando termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in modo approfondito l'aspetto della sostenibilità economica della stessa Società, anche acquisendo le valutazioni della Provincia competente su detto profilo;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, è così sostituito:

«1. Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di superare in via definitiva lo stato emergenziale e per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via prioritaria ed in prima attuazione della citata legge regionale, società a totale o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei principi contenuti nella norma dell'art. 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà della provincia per il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

2. Alle province, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge ordinaria e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio provinciale, anche in relazione agli impianti ed alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani gestiti da imprese e società private.

3. L'impianto di termovalorizzazione sito in Acerra e quello da realizzare nella città di Napoli restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

4. Alle società provinciali di cui al comma 1, è affidata la gestione delle discariche e dell'impiantistica, in proprietà della provincia e quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo stoccaggio, il trattamento, la trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situate sul territorio provinciale; le predette società subentrano nei rapporti attivi e passivi degli attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi quelli con il personale impiegato nelle attività predette. Ai fini della gestione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, i lavoratori, assunti ai sensi del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prioritariamente trasferiti alle società provinciali. Nelle more della costituzione delle società provinciali, la gestione delle discariche e dell'impiantistica di cui al presente comma può essere assicurata mediante proroga delle obbligazioni assunte con gli atti negoziali già stipulati, ovvero mediante affidamenti temporanei, con efficacia temporale limitata alla data del 31 dicembre 2009.

5. Per la costituzione delle società provinciali di cui al comma 1, considerata la necessità di provvedere in tempi rapidi all'avvio delle attività ad esse facenti capo, al fine di superare lo stato emergenziale, il presidente della regione Campania, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nomina, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, sentiti i presidenti delle province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, per ciascuna provincia, un soggetto attuatore per la costituzione delle dette società provinciali.

6. I soggetti attuatori di cui al comma 5, procedono, entro sessanta giorni dal provvedimento di nomina: alla individuazione della consistenza dello stato patrimoniale della società, all'adozione del piano industriale della società, anche avvalendosi di esperti di comprovata professionalità, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla predisposizione dello statuto della società. A tal fine, la regione Campania, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può nominare un gruppo di massimo cinque esperti anche per assicurare il necessario supporto tecnico-economico ai soggetti attuatori. Nei successivi trenta giorni, i soggetti attuatori di cui al comma 5 avviano le procedure di gara ad evidenza pubblica per la individuazione dell'eventuale socio privato di minoranza, che dovranno essere concluse entro il 31 ottobre 2009, avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, nonché alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della società.

7. Le province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno possono, in ogni caso, procedere alla costituzione delle società ai sensi dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A06466

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Rainer Maximilian, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rainer Maximilian, nato il 20 dicembre 1961 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur fur Kulturtechnik und Wasserwirtschaft» presso la Università Tecnica di Vienna nell'aprile 1989;

Considerato che questo titolo accademico è stato omologato alla laurea italiana di «dottore in ingegneria civile» dal politecnico di Milano nell'ottobre 1989;

Considerato che ha documentato di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere da parte del Ministero federale austriaco dell'economia e del lavoro nell'ottobre 2006;

Considerato inoltre che risulta essere iscritto alla «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten» di Vienna dal dicembre 2006;

Vista altresì la esperienza professionale maturata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Rainer Maximilian, nato il 20 dicembre 1961 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; e sulla seguente materia orale: 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A06691

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Di Fabrizio Liliana, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Di Fabrizio Liliana, nata il 26 giugno 1959 a Charleroi (Belgio), cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 di «Auxiliaire Social(E)» rilasciato nel settembre 1981 dall'«Institut Provincial Superieur des Sciences sociales et Pedagogiques» di Martinelle, ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto di «formazione regolamentata», come previsto dall'art. 3.1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Rilevato la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B dell'albo, non è necessario applicare misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 6 marzo 2009 e del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Di Fabrizio Liliana, nata il 26 giugno 1959 a Charleroi (Belgio), cittadina belga, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A06692

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Benjamin Carl Warburton, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Benjamin Carl Warburton, cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di «Electrotechnical Certification Scheme» (Gran Bretagna) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 15 aprile 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata in Inghilterra in imprese abilitate per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Benjamin Carl Warburton, cittadino inglese, nato a Rawtenstall (Inghilterra) in data 22 ottobre 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Inghilterra in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di installazione di impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06326

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Daniel Vital Boesch, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Daniel Vital Boesch, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento dell'«Attestato di capacità della Confederazione elvetica» di disegnatore edile, conseguito ad Ascona (Svizzera) presso la scuola di avviamento professionale del Canton Ticino per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 15 aprile 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «agente di affari in mediazione» senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Daniel Vital Boesch, cittadino italiano, nato a Zurigo (Svizzera) in data 6 giugno 1958, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'esercizio della professione di agente di affari in mediazione, previo superamento del corso e dell'esame previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06327

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ashraf Ibrahim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente e rappresentante di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Ashraf Ibrahim, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor» in Commercio - Sezione di Contabilità, della durata di 4 anni, conseguito presso l'Università di Ain Shams (Egitto), facoltà di commercio, istituzione facente parte dell'ordinamento accademico della Repubblica Araba di Egitto, per l'esercizio in Italia della professione di Agente e rappresentante di commercio, ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto d.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 15 aprile 2009, che ha ritenuto il titolo dell' interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di Agente e rappresentante di commercio ai sensi della legge 3 maggio 1985, n. 204, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto che le associazioni di categoria anche se regolarmente convocate e informate in merito all'istanza non hanno partecipato alla riunione della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ashraf Ibrahim, cittadino italiano, nato a Alessandria d'Egitto (Egitto) il 13 novembre 1962, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l' iscrizione al ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, recante «Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06328

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Angelo Sciara, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Angelo Sciara, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento del «Certificato d'esame di idoneità professionale dell'artigianato di meccanico di autoveicoli» conseguito nell'anno scolastico 1993/1994 presso la «Geschwister-Scholl-Schule di Leverkusen (Germania) per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 15 aprile 2009, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di meccanica e motoristica, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme dell'Associazione di categoria confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Angelo Sciara, cittadino italiano, nato a Favara (Agrigento) in data 4 maggio 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di meccanica e motoristica di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A06322

DECRETO 11 maggio 2009.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico al Sottosegretario di Stato, on.le Stefano Saglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con la quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'on.le dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009, con il quale l'on. Stefano Saglia è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on.le Stefano Saglia deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento dell'Energia nonché delle materie della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica.

2. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è altresì delegata la Presidenza del Consiglio nazionale consumatori ed utenti - CNCU.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le Direzioni generali ed i Sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 11 maggio 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 128

09A06476

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2009.

Sostituzione di un componente effettivo e di un supplente della Commissione di conciliazione della direzione provinciale del lavoro di Crotone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CROTONE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 1 del 31 marzo 1998 di costituzione della Commissione provinciale di conciliazione, come confermata nella composizione con decreto n. 1 del 23 giugno 2008 del dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Crotone;

Preso atto che l' Associazione sindacale CISL di Crotone con nota del 20 febbraio 2009 ha comunicato la sostituzione dei propri rappresentanti signor Alosa Gaetano da componente effettivo della Commissione di conciliazione, nominando quale membro effettivo la signora Rosaria Miletta e la sostituzione del membro supplente signor Cataldo Vitale, nominando quale membro supplente il signor Pasquale Scerra;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

La signora Rosaria Miletta è nominata membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Crotone, in sostituzione del signor Gaetano Alosa e il signor Pasquale Scerra è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla Commissione di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro di Crotone, in sostituzione del signor Cataldo Vitale.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Crotone, 4 maggio 2009

Il direttore provinciale: BOLIGNANO

09A06462

DECRETO 6 maggio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anca Elena Paduraru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la signora Anca Elena Paduraru, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in kinetoterapie» conseguito nell'anno 2003 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Visto il corso di studi post-universitari - Corso regolare di specializzazione eseguito negli anni 2005/2007 eseguito presso l' «Universitatea din Bacau» con sede in Bacau;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del 7 aprile 2009;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in kinetoterapie», conseguito nell'anno 2003 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania) dalla signora Anca Elena Paduraru, nata a Roman (Romania) il 24 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06415

DECRETO 11 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Fenouri Miloudi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una pro-

fessione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il sig. Fenouri Miloudi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Technicien de radiologie», conseguito in Marocco, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Acquisito il parere della Conferenza di servizi, espresso nella riunione del 31 marzo 2006, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art.14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, con il quale è stato deciso di subordinare il riconoscimento del titolo acquisito dal sig. Fenouri Miloudi al superamento di una prova attitudinale;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/15233-P/I.5.h.a.5/2 datata 27 aprile 2006 con la quale lo scrivente Ministero rappresentava al sig. Fenouri Miloudi che la misura compensativa consisteva in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi nelle seguenti materie: radioprotezione e relativa normativa, TAC spirale e RM, medicina nucleare e radioterapia;

Vista la lettera del sig. Fenouri Miloudi datata 22 maggio 2006 prot. n. 6619/29.6 inviata per il tramite dell'Assessorato tutela della salute e sanità della regione Piemonte via fax datato 7 luglio 2006, con la quale l'interessato comunicava a questo Ufficio di voler svolgere il tirocinio di adattamento di cui sopra;

Vista la relazione trasmessa con nota in data 2 aprile 2009 prot. n. L.p.S. N. 621/trx con la quale il dott. Maurilio Bessore, referente della Commissione tirocini di adattamento del Corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli studi di Torino – Facoltà di medicina e chirurgia, ha comunicato l'avvenuto superamento della misura compensativa del sig. Fenouri Miloudi;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Technicien de radiologie» conseguito nell'anno 1983 presso la Scuola di formazione del personale paramedico dal sig. Fenouri Miloudi nato a Casablanca - Marocco il giorno 11 agosto 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il sig. Fenouri Miloudi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A06332

DECRETO 19 maggio 2009.

Aggiornamento dei componenti del Comitato provinciale INPS di Cuneo e delle speciali commissioni previste rispettivamente dagli articoli 44 e 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CUNEO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 ristrutturativa dell'INPS e recante, fra l'altro, modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970, anche per quanto concerne la composizione degli organi di gestione dell'INPS;

Visto il proprio decreto n. 867 dell'11 aprile 2007, ricostitutivo del Comitato provinciale INPS di Cuneo;

Vista la lettera con la quale la signora Candido Marinella e il signor Demarchi Roberto rassegnano le dimissioni da componenti del Comitato provinciale INPS;

Vista la lettera della Segreteria provinciale CGIL, CISL e UIL di Cuneo che designa in sostituzione della signora Candido Marinella, il signor Colombano Giuseppe nato ad Alba il 9 febbraio 1941, residente a Mondovì in P. Delvecchio n. 19; e in sostituzione del signor Demarchi Roberto, il signor Ferraro Rocco nato a Morano Calabro il 23 aprile 1952, residente a Savigliano in via Consolata n. 12;

Decreta:

In sostituzione della signora Candido Marinella è nominato il signor Colombano Giuseppe, pensionato, in sostituzione del signor Demarchi Roberto è nominato il signor Ferraro Rocco, impiegato, entrambi rappresentanti delle OO.SS., della CGIL, CISL e UIL di Cuneo, in seno al Comitato provinciale INPS.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e messo in esecuzione dalla Direzione provinciale dell'INPS di Cuneo.

Cuneo, 19 maggio 2009

Il direttore provinciale: IVALDI

09A06461

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 aprile 2009.

Precedenza nell'esame delle istanze di contributo per le sale cinematografiche in zone terremotate della regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, «Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche», concernente la concessione di contributi per l'esercizio cinematografico;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2004, e successive modificazioni, «Sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche», attuativo del citato art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, ed in particolare l'art. 5, comma 1, di detto decreto ministeriale, che stabilisce le modalità dell'esame delle relative istanze di contributo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, che ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2010 in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato per il sisma del 6 aprile 2009, recante «Individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009»;

Considerata l'eccezionalità della situazione creatasi a seguito del sisma del 6 aprile 2009, anche con riferimento all'esercizio cinematografico, gravemente compromesso a causa dei crolli e delle lesioni edilizie;

Rilevata, pertanto, l'esigenza, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, di dare la precedenza, fino al 31 dicembre 2010, all'esame delle istanze di contributo in conto interessi ed in conto capitale presentate, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004 e per le finalità di cui al comma 2 della medesima disposizione, e relative alle sale cinematografiche esistenti o da realizzare nei comuni individuati nel citato decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato per il sisma, nonché negli altri comuni che saranno individuati con successivi provvedimenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 31 dicembre 2010, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito la provincia de L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, è data precedenza all'esame delle istanze di contributo in conto interessi ed in conto capitale presentate, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004, e per le finalità di cui al comma 2, della medesima disposizione, e relative alle sale cinematografiche esistenti o da realizzare nei comuni individuati nel citato decreto 16 aprile 2009 del Commissario delegato per il sisma, nonché negli altri comuni che saranno individuati con successivi provvedimenti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 aprile 2009

Il Ministro: BONDI

09A06417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 maggio 2009.

Autorizzazione al laboratorio «Bioanalisi Srl Unipersonale», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 aprile 2009 dal laboratorio Bioanalisi Srl Unipersonale, ubicato in Erice Casa Santa (Trapani), Via Caserta n. 31, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 febbraio 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Bioanalisi Srl Unipersonale, ubicato in Erice Casa Santa (Trapani), Via Caserta n. 31, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il Responsabile del laboratorio è la dott.ssa Miceli Giuseppina.

L'autorizzazione ha validità fino al 28 febbraio 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE n. 2568/91 allegato II + Reg. CEE n. 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE n. 2568/91 allegato IX + Reg. CEE n. 183/93
Numero di perossidi	Reg. CEE n. 2568/91 allegato III

09A06418

DECRETO 26 maggio 2009.

Conferimento al Consorzio vino Chianti dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco dell'Empolese», «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pietraviva», «Pomino», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Valdichiana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 09 luglio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Carmignano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco dell'Empolese» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1997 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pietraviva» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pomino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1999 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valdichiana» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le note prot. n. AOO-GRT201316/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT221566/G50.90.70 del 12 agosto 2008, prot. n. AOO-GRT201302/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201293/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT201281/G50.90.70 del 22 luglio 2008, prot. n. AOO-GRT284622/G50.90.7 del 29 ottobre 2008, prot. n. AOO-GRT120185/G50.90.7 del 6 maggio 2009 della regione Toscana Giunta Regionale - Direzione generale dello sviluppo economico – settore produzioni agricole vegetali con le quali veniva individuato il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, quale Organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che i piani di controllo ed i tariffari presentati dall'Organismo di Controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Organismo di controllo e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vino Chianti, e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sui piani dei controlli e sui prospetti tariffari nel corso delle citate riunioni del 15 ottobre 2008 e 21 maggio 2009;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino Chianti istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze viale Belfiore, 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Carmignano» e per le DOC «Barco Reale di Carmignano» o «Rosato di Carmignano» o «Vin santo di Carmignano» o «Vin Santo di Carmignano Occhio di Pernice», «Bianco dell'Empolese», «Bianco della Valdinievole», «Colli dell'Etruria Centrale», «Pietraviva», «Pomino», «Colli dell'Etruria Centrale» e «Valdichiana», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vino Chianti autorizzato, di seguito denominato "Organismo di Controllo autorizzato", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani

di controllo approvati, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e delle DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per le DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'Organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06584

DECRETO 26 maggio 2009.

Adeguamento dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 al Consorzio vino Chianti per la DOCG «Chianti» e per le DOC «Vin Santo del Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 5268 del 17 maggio 2007 con il quale è stato conferito al Consorzio vino Chianti l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOCG «Chianti»;

Visto il decreto ministeriale 5267 del 17 maggio 2007 con il quale è stato conferito al Consorzio vino Chianti l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, per la DOC «Vin Santo del Chianti»;

Vista la nota prot. 4384 del 1° agosto 2008 con la quale il Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore, ha prorogato sino alla data del 30 settembre 2008 la presentazione delle istanze di adeguamento del piano di controllo e del prospetto tariffario prevista dall'art. 11 comma 3 del decreto 29 marzo 2008;

Vista la richiesta di adeguamento del piano di controllo e del tariffario presentata dal Consorzio vino Chianti, prot. 10848 del 14 ottobre 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Considerato che i piani di controllo e i tariffari presentati dal Consorzio vino Chianti sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 15 ottobre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato Consorzio e del rappresentante della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vino Chianti e il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 15 ottobre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vino Chianti istante, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vino Chianti con sede in Firenze Viale Belfiore, 9, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per la DOCG «Chianti» e per la DOC «Vin Santo del Chianti», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vino Chianti autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nelle predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le province ed i comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'Organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG e della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'Organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazione di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) per la DOC indicate all'art. 1, comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'Organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti delle denominazioni di origine indicata all'art. 1, comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'Organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'Organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A06585

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, al prof. Ulrich Marcher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Ulrich Marcher;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato è esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magister der Naturwissenschaften» (Lehramtsstudium: Unterichtsfach Mathematik, Unterichtsfach Geographie und Wirtschaftskunde), rilasciato il 10 maggio 1997 dalla «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck (Austria);

«Allgemeine Pädagogische Ausbildung – Schulpraktische Ausbildung» (formazione pedagogica e formazione pratica scolare), conseguito presso l'Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung della «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck;

«Bestätigung gemäß § 27a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 21 luglio 2008,

posseduto dal cittadino italiano prof. Ulrich Marcher, nato a Brunico (Bolzano) il 12 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

47/A Matematica;

48/A Matematica applicata;

49/A Matematica e fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06329

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sabine Kuppelwieser, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sabine Kuppelwieser;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie» (Philosophie, Pädagogik und Psychologie), rilasciato il 15 dicembre 1990 dalla Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Besondere Universität Seinrichtung fur das Schulpraktikum dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Bestätigung gemäß § 27a des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (attestato ai sensi del § 27a della legge sulla pratica d'insegnamento) rilasciato dal «Landesschulrat Für Tirol» di Innsbruck (Austria) il 1° settembre 2008,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Sabine Kuppelwieser, nata a Merano (Bolzano) il 19 gennaio 1966, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella classe di concorso:

36/A Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06330

DECRETO 19 maggio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ekaterina Jernova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 22; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Ekaterina Jernova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale russo «Diploma Serie AK 0023643» rilasciato dall'Istituto statale magistrale presso l'Università pedagogica della città di Rostov sul Don;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi secondari della durata di almeno tre anni e al completamento con successo della formazione professionale richiesta;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 12 maggio 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diploma Serie AK n. 00223643» rilasciato in data 29 giugno 1999 dall'Istituto statale magistrale presso l'Università pedagogica della città di Rostov sul Don, posseduto dalla prof.ssa Ekaterina Jernova di cittadinanza italiana, nata a Rostov sul Don (Federazione Russa) il 16 dicembre 1978, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A06331

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 aprile 2009.

Adozione del piano antincendio boschivo (piano AIB) predisposto dal Parco nazionale delle Cinque Terre con validità 2008-2012.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 8, comma 2, della predetta legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede un apposito «piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato», che andrà a costituire una sezione del piano regionale;

Visto il decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile recante le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

Visto lo schema di Piano AIB per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali del 2002 predisposto dal Ministero dell'ambiente recante le linee guida per la redazione dei piani AIB e tuttora vigente per i parchi nazionali.

Vista la nota prot. n. 3905 del 21 maggio 2008 del Parco nazionale delle Cinque Terre di inoltro del piano AIB pluriennale 2008-2012 approvato dallo stesso Ente parco con deliberazione del consiglio direttivo n. 076 del 30 aprile 2008;

Visto il piano di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2008-2012 predisposto ed approvato dal Parco nazionale delle Cinque Terre;

Vista la nota prot. 3433 del 25 giugno 2008 del Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Divisione 3ª contenente il parere favorevole per il suddetto piano AIB, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota prot. DPN-2008-0016790 dell'8 luglio 2008 con la quale la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare inoltra il piano AIB relativo al Parco nazionale delle Cinque Terre e chiede alla regione Liguria l'intesa per l'inserimento di detto piano AIB in un'apposita sezione dell'omonimo piano regionale, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000;

Vista la nota di intesa prot. n. 2008/115119 del 25 agosto 2008 della regione Liguria - Dipartimento agricoltura protezione civile e turismo - Servizio politiche della montagna e della fauna selvatica, con la quale si comunica l'impegno ad inserire il Piano AIB del Parco nazionale delle Cinque Terre nel Piano AIB regionale, nell'apposita sezione dedicata ai parchi nazionali, ai sensi del comma 2, art. 8 della legge n. 353/2000, previa integrazione di alcuni argomenti specificati nella nota su indicata;

Vista la nota prot. DPN-0030052 del 18 dicembre 2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Parco nazionale delle Cinque Terre ed alla regione Liguria con la quale si chiede all'Ente parco nazionale di fornire le integrazioni richieste dalla regione Liguria, necessarie al pieno raggiungimento dell'intesa;

Vista la nota prot. n. 1769 del 26 febbraio 2009 del Parco nazionale delle Cinque Terre con la quale si trasmette la delibera del consiglio direttivo n. 4 del 14 febbraio 2009 pertinente l'approvazione della relazione di aggiornamento annuale del Piano AIB per l'anno 2009, nella quale sono state recepite le integrazioni proposte dalla regione Liguria;

Decreta:

Articolo unico

Viene adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con validità 2008-2012, predisposto dal Parco nazionale delle Cinque Terre, ricadente nel territorio della regione Liguria.

Roma, 14 aprile 2009

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

09A06463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 maggio 2009.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma, circoscrizione di RM1 e RM2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancata o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione Regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota dell'11 maggio 2009 con la quale l'Ufficio Provinciale di Roma ha comunicato che il giorno 8 maggio 2008 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare - Circoscrizione di RM1--RM2;

Vista la nota prot. n. 5074 della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 539 del 19 maggio 2009 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Roma;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 8 maggio 2009 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma circ.ne Rm1 - Rm2

Regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2009

Il direttore regionale: MOLINARI

09A06475

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 maggio 2009.

Rettifica della determinazione relativa al medicinale per uso umano «Refacto».

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 235/2008 del 4 dicembre 2008, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale REFACTO, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 2008 - serie generale n. 295;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 4 (condizioni e modalità di impiego)

Dove è scritto: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico, leggasi: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Roma, 25 maggio 2009

Il direttore generale: RASI

09A06474

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2009.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli artt. 6 e 16;

Visto lo Statuto di Autonomia dell'Università degli studi della Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, e successive modificazioni;

Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la procedura per le relative modifiche;

Vista la delibera del 18 febbraio 2009 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica delle disposizioni normative contenute nel Titolo VI dello Statuto di autonomia di questa Università;

Vista la delibera assunta nell'adunanza del 25 marzo 2009 dal Senato accademico integrato, secondo la previsione dell'art. 7.5 dello Statuto di autonomia;

Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per l'Università - Ufficio I, con la quale sono state impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota del rettore prot. n. 9962 del 31 marzo 2009 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia, modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 1785 del 4 maggio 2009 con la quale non si evidenziano rilievi in merito alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.5, 8.2 dello Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio1989, n. 168, sono così modificati:

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2.2 - *Il Rettore*

Il rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge.

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di amministrazione;

b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede all'emanazione dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture;

c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture dell'Università, assicurando l'adozione di criteri che garantiscano l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilità;

d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per l'ammissione degli studenti;

e) esercita l'attività disciplinare sul personale docente, sui ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;

f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze del Direttore Amministrativo e delle singole strutture didattiche e di ricerca secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi dell'Università una relazione sullo stato dell'Ateneo;

h) elabora ed invia agli organi dell'Università le linee generali del programma annuale di attività dell'Università;

i) predispone, sentiti il Comitato di coordinamento e programmazione ed il Consiglio degli Studenti, il Bilancio di previsione per i successivi adempimenti;

l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generali e particolari d'Ateneo.

m) rappresenta in giudizio l'Università avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso ad avvocati del libero foro potrà avvenire, esclusivamente, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.

2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Università, a seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.

Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica.

L'elettorato attivo è costituito:

a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori - N_D;

b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo- N_T. Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*;

c) dagli studenti - N_S - facenti parte del Consiglio degli studenti e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di studio. Il voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera *a)*.

I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)*, determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale.

Detti rispettivamente N_D, N_T e N_S i numeri totali di professori e ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto al voto, il peso dei voti dei tecnici P_T e degli studenti P_S saranno determinati rispettivamente dalle formule

$$P_T = 0{,}05 \frac{N_D}{N_{PT}} \quad \text{e} \quad Ps = 0{,}05 \frac{N_D}{Ns}$$

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo e fuori ruolo. In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

Il candidato eletto é nominato dal Ministro competente.

3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.

Il rettore nomina, altresì, un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale, scelto tra i professori di ruolo.

Il rettore può avvalersi della collaborazione di altri professori di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali può delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.

Art. 2.3 - *Il Senato accademico*

1. Al Senato accademico spetta il compito di indirizzare e programmare lo sviluppo dell'Università, fornendo indicazioni al Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture dell'Università per l'adozione dei rispettivi piani di attività.

Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, il Senato:

a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del successivo art. 7.5, lo Statuto;

b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti all'Università, eventualmente definendo il numero degli studenti da ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle graduatorie;

c) coordina le attività delle Facoltà e delle altre strutture didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro residenziale;

d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua qualità ed assume al riguardo le opportune delibere;

e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio dell'attività didattica e scientifica, e del personale docente e ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di attività;

f) formula al Consiglio di amministrazione, per le deliberazioni di sua competenza, e al Direttore amministrativo proposte riguardo alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;

g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero competente;

h) approva ed eventualmente modifica il Regolamento generale d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e gli altri Regolamenti interni dell'Università; esprime motivato parere al Consiglio di amministrazione sul Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità predisposto dal Direttore amministrativo;

i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture dell'Università, di cui al successivo art. 3.1;

l) approva, sentito il Consiglio degli studenti, il Piano pluriennale di sviluppo dell'Università;

m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio dell'Università destina alla didattica e alla ricerca;

n) valuta, sentita la Commissione didattica di Ateneo di cui all'art. 2.8 e il Nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali provvedimenti;

o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal rettore;

p) designa i membri del Nucleo di valutazione di Ateneo;

q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e culturale;

r) propone l'istituzione dei Centri universitari e interuniversitari, sentito il Consiglio di amministrazione;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università.

Per gli argomenti di cui alle voci *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)*, il Senato accademico delibera sentito il Comitato di coordinamento e programmazione. Il parere del Comitato di coordinamento e programmazione deve essere riportato nel verbale del Senato accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.

2. Il Senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo richiedano il Consiglio degli studenti o il Comitato di coordinamento e programmazione.

Il rettore dà esecuzione alle delibere del Senato accademico nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima adunanza utile.

Entro il mese di luglio di ciascun anno il Senato accademico approva le linee generali del piano di attività annuale fornendo indicazioni al Consiglio di amministrazione.

Le norme per il funzionamento del Senato accademico sono definite dal Regolamento generale d'Ateneo.

3. Il Senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi di Facoltà;

c) da direttori di Dipartimento, in numero pari a quello dei presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai membri del Comitato di coordinamento e programmazione, secondo criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;

d) da tre rappresentanti degli studenti eletti direttamente da questa categoria, secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione;

e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da eleggere secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Fanno inoltre parte del Senato accademico a titolo consultivo senza influire sul numero legale:

- il pro-rettore;
- il Direttore amministrativo o suo delegato;
- il pro-rettore delegato al Centro residenziale;

Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Art. 2.4 - *Il Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione esercita la gestione amministrativo-contabile dell'Università, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il Bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo aver sentito il Senato accademico;

b) approva il conto consuntivo;

c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Università;

d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di competenza del Senato;

e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale tecnico ed amministrativo dell'Università;

f) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, predisposto dal Direttore amministrativo, tenuto conto delle proposte del Senato accademico;

g) approva, sentito il Senato accademico, i programmi di edilizia tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale dell'Università;

h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle competenze delle singole strutture o al Direttore amministrativo;

i) approva il programma annuale di attività del Centro residenziale;

l) approva il Bando annuale per i servizi del Centro residenziale;

m) approva il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro residenziale;

n) approva il Bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio del Centro residenziale e le relative graduatorie;

o) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio;

p) ai fini della controfirma del pro-rettore delegato al Centro residenziale e su proposta del direttore del Centro, approva le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;

q) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Centro residenziale;

r) approva l'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi del Centro residenziale;

s) delibera su tutte le questioni ad esso poste dal prorettore delegato, dal Direttore e dal Comitato di garanzia del Centro residenziale;

t) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;

u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.

Le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono stabilite al suo interno da un apposito Regolamento.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal rettore almeno una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei suoi membri.

Il Direttore amministrativo mette in atto le delibere del Consiglio di amministrazione.

Il rettore e il Direttore amministrativo, nei casi di necessità e di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

3. Sono membri del Consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) due rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;

c) due rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;

d) due rappresentanti dei ricercatori;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

f) tre rappresentanti degli Studenti;

g) un rappresentante della regione Calabria;

h) due rappresentanti di Enti pubblici o privati o di Consorzi di Enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata in carica del Consiglio di amministrazione, al Bilancio dell'Università con l'erogazione di un contributo significativo non finalizzato allo svolgimento di specifiche attività didattiche o scientifiche. Tale contributo potrà essere erogato in tutto o in parte sotto forma di servizi. Gli Enti o i Consorzi, aventi titolo a designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal Senato Accademico sulla base della rilevanza delle rispettive contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.

Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione a titolo consultivo, senza influire sul numero legale:

il pro-rettore;

il Direttore amministrativo o il suo delegato;

il pro-rettore delegato al Centro residenziale.

Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.

4. I Rappresentanti di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* durano in carica due anni.

Art. 2.7 - *Il Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli Studenti è l'Organo permanente di rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre strutture dell'Università.

Spetta al Consiglio degli studenti:

a) avanzare proposte alle Facoltà ed al Senato accademico in merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualità;

b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici, sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto allo studio, sull'organizzazione del tutorato;

c) formulare proposte al rettore per la redazione del Bilancio di previsione dell'Università;

d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle attività del tempo libero nell'ambito del Centro residenziale;

e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;

f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti generali e particolari dell'Università.

2. L'Università fornisce i supporti logistici di personale e finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio degli studenti.

3. Le norme per il funzionamento del Consiglio degli studenti sono definite da un apposito Regolamento.

4. Tale Regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente. Questi è scelto all'interno del Consiglio degli studenti e lo rappresenta a tutti gli effetti.

5. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro determinazioni in merito eventualmente difformi.

6. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni ed è composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei Consigli di facoltà, nel Consiglio di amministrazione dell'Università e nel Senato accademico.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.3 - *Indennità di carica e gettoni di presenza*

1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Università nonché del Senato accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi , i componenti che non godono di altra indennità di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

2. Per le cariche di rettore, prorettore, preside di Facoltà, Direttore di dipartimento, pro-rettore delegato al Centro residenziale e di Presidente del Comitato di garanzia del Centro residenziale è prevista un'indennità annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo è attribuita una indennità di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Le indennità di carica non sono cumulabili.

TITOLO VI

IL CENTRO RESIDENZIALE

Art. 6.1 - *Il Centro residenziale*

Il Centro residenziale dell'Università è un Centro autonomo di spesa che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università oltre che degli eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione all'Università da Enti pubblici e privati.

Gli Organi del Centro residenziale sono:

a) un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale;

b) il direttore del Centro residenziale;

c) il Comitato di garanzia.

Art. 6.2 - *Il pro-rettore delegato*

1. Il pro-rettore delegato è nominato dal rettore tra i professori di ruolo. La durata della carica di pro-rettore coincide con quella del rettore.

2. Il pro-rettore:

elabora la politica di gestione e di sviluppo del Centro residenziale; a tal fine presenta al Consiglio di amministrazione dell'Università entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attività del Centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il Direttore , unitamente ad una dettagliata valutazione delle relative necessità finanziarie. Detto programma conterrà un censimento delle previste disponibilità di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel Centro residenziale;

previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, con proprio decreto, emana il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro residenziale;

emana i bandi di assegnazione degli alloggi;

su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;

emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;

firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto del Centro residenziale;

partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università;

coordina le attività di assistenza prestate dai docenti, residenti nel Centro residenziale, agli studenti;

coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamità;

eroga le sanzioni previste dal Regolamento di utilizzo del Centro residenziale;

sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università la quota del canone di locazione mensile da versare al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di garanzia;

con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del direttore del Centro.

Art. 6.3 - *Il Direttore del Centro residenziale*

1. Il Direttore è nominato dal rettore, sentito il pro-rettore delegato, tra il personale dell'Università, con qualifica di Dirigente.

2. La durata del mandato coincide con quella del pro-rettore delegato.

3. Il Direttore del Centro residenziale:

collabora con il pro-rettore delegato alla redazione del programma annuale delle attività del Centro Residenziale e predispone il bilancio preventivo e consuntivo;

propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Università, per la controfirma del pro-rettore delegato, le spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;

è preposto al personale del Centro residenziale;

è consegnatario del patrimonio inventariato del Centro residenziale;

cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;

cura la regolarità e la funzionalità del servizio mensa;

cura il coordinamento tra le attività amministrative del Centro residenziale e dell'Università;

cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;

redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di amministrazione dell'Università, entro il 1° luglio ed il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.

Art. 6.4 - *Il Comitato di garanzia*

1. Il Comitato di garanzia è nominato dal rettore con apposito decreto ed è composto:

a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima fascia residenti nel Centro residenziale;

b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal Consiglio di amministrazione dell'Università tra i propri membri;

c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Università;

d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria;.

e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali.

2. Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia ha durata biennale.

3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera *b)* del precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.

4. Il Comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o almeno due degli altri Membri ne richiedano al Presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.

5. Il Comitato di garanzia, agendo autonomamente o su richiesta del pro-rettore delegato:

a) verifica la qualità dei servizi offerti dal Centro effettuando o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanità e sicurezza di persone e cose degli alloggi nonché sul servizio di mensa, e ne dà informazione al Consiglio di amministrazione dell'Università nei tempi e secondo le modalità previste dal Regolamento dello stesso;

b) accerta che le strutture del Centro residenziale siano utilizzate dai legittimi assegnatari;

c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti dei servizi del Centro residenziale o tramite i Docenti ivi residenti e li trasmette al Consiglio di amministrazione dell'Università dopo averli istruiti;

d) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione dell'Università sulla congruità delle quote di canone di locazione mensile che il personale assegnatario di alloggi è tenuto a versare al Centro stesso;

e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal Centro residenziale alle strutture dell'Università che abbiano ricevuto finanziamenti a ciò destinati.

Art. 6.5 - *Organizzazione del Centro residenziale*

1. L'utilizzazione delle strutture del Centro residenziale è disciplinata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

2. Tale Regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla revoca immediata dell'alloggio.

3. I servizi tecnici ed amministrativi del Centro residenziale sono organizzati sulla base di criteri di funzionalità ed economicità di gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari, nonché l'organico del personale addetto. I responsabili delle Aree funzionali riferiscono al pro-rettore delegato ed al Direttore del Centro.

4. L'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi è proposta dal pro-rettore delegato ed approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 6.6 - *Patrimonio del Centro residenziale*

1. Il patrimonio in uso del Centro residenziale dell'Università è costituito da immobili di proprietà dell'Università. Fino al raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al comma successivo, il Centro residenziale potrà utilizzare immobili presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti alloggiati negli immobili in fitto non potrà superare quello in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

In nessun caso il personale dell'Università può essere alloggiato in immobili presi in affitto.

2. L'Università dedica parte delle sue risorse alla costruzione di nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al comma 3 dell'art. 1.1, ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare l'espansione delle strutture, gli Organi accademici prevedranno la possibilità di alloggiare in immobili di proprietà gli studenti iscritti all'Università.

3. L'Università procede alla costruzione di nuove residenze dopo avere acquisito una relazione congiunta del pro-rettore delegato e del presidente del Comitato di garanzia che documenti la situazione del Centro residenziale.

Particolare cura sarà posta al contenimento degli indici di urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale l'Università tenderà a svolgere funzioni educative.

4. All'inizio di ogni anno accademico, il pro-rettore delegato assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di amministrazione dell'Università in cui, fatte salve le condizioni di merito previste dal Bando, è preminente il peso delle condizioni economiche della famiglia.

Ai residenti è assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Università a ciò preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal Centro residenziale è commisurato in maniera progressiva alle condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti assegnatari appartengono.

Potranno essere stipulate Convenzioni per assicurare servizi sanitari.

Art. 6.7 - *Articolazione in quartieri*

1. Il Centro residenziale si articola in quartieri. Per la fruizione dei servizi offerti dal Centro tutti gli studenti ed il personale sono assegnati ad un quartiere. Al duplice scopo di incentivarne il trasferimento presso l'Università della Calabria e di creare punti di riferimento per la comunità studentesca, in ogni quartiere un minimo del 10 e un massimo del 20% degli spazi abitativi è riservato a docenti. Allo scopo di ampliare la gamma dei punti di riferimento per la comunità studentesca, un minimo del 3 ed un massimo del 5% degli spazi abitativi è riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università della Calabria.

Art. 6.8 - *Gestione*

1. Il Centro residenziale regola la propria gestione amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 4.3 - *Indennità di carica e gettoni di presenza*

1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione dell'Università nonché del Senato Accademico e di eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi, i componenti che non godono di altra indennità di carica fruiscono di un gettone di presenza il cui valore è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Università.

2. Per le cariche di rettore, pro-rettore, preside di Facoltà, direttore di Dipartimento, pro-rettore delegato al Centro residenziale e di presidente del Comitato di garanzia del Centro residenziale è prevista un'indennità annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo è attribuita una indennità di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Le indennità di carica non sono cumulabili.

TITOLO VII

NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1 - *Norme per le designazioni elettive*

1. Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di Facoltà, dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio, dei direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

2. Per le altre strutture dell'Università, la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalità delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi Regolamenti.

3. Nelle designazioni elettive previste dal presente Statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

5. L'assenza dei rappresentanti di una o più categorie da un Organo collegiale per la mancata validità delle elezioni non inficia la costituzione dell'Organo medesimo.

6. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di Facoltà, dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio, dei direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della Facoltà, della Scuola di specializzazione, del Corso di studio, del Dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

7. Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in Organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore, presidi di Facoltà, direttori di Dipartimento, Presidenti dei corsi di studio e direttori delle Scuole di specializzazione.

9. Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

10. I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di Facoltà, di direttore di Dipartimento o di pro-rettore delegato al Centro residenziale devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato.

11. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 7.5 - *Modifiche di Statuto*

Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalle Facoltà, dai Dipartimenti, sono deliberate dal Senato accademico integrato secondo le indicazioni del comma successivo, di norma, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il Senato accademico, integrato con i rappresentanti in Consiglio di amministrazione del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e degli studenti, deve pronunciarsi entro sessanta giorni.

La modifica di Statuto si intende approvata se avrà ricevuto almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto a partecipare.

Qualora le modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, più in generale, questioni di interesse per l'organizzazione didattica, deve essere richiesto il parere del Consiglio degli studenti, il quale è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.

Le modifiche di Statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 8.2.

Nel corso della procedura di modifiche di Statuto di cui all'art. 7.5, avviata con deliberazione del Senato accademico integrato nella seduta del 16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al comma 2° dello stesso articolo rimane sospeso per anni due che decorreranno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il rettore, presidi di Facoltà, direttori di Dipartimento ed il presidente del Centro residenziale, attualmente in carica, con mandati in scadenza e non più rieleggibili, possono candidarsi per il terzo mandato consecutivo, in deroga alla previsione sul limite posto dall'art. 7.1, settimo comma.

Il presidente del Centro residenziale, eletto ai sensi del comma precedente, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato in qualità di pro-rettore delegato al Centro residenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavacata di Rende, 14 maggio 2009

Il rettore: LATORRE

09A06455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/PAS.5409-XVJ/6/5 2009 CE(18) del 29.04.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0022		**"CONFIGURAZIONE DI RILASCIO DEL COMPLESSIVO A2" con riferimento a VEG 1007002D e con numero di serie 01**		
	08.09.2008	0186	1.3C	1^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio trasporto. Per il citato esplosivo, la ditta fabbricante AVIO S.P.A., ha prodotto l'attestazione di conformità "Modulo G" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della stessa AVIO S.P.A. – Colleferro (Roma).

Con decreto ministeriale 557/PAS.5408-XVJ/6/4 2009 CE(19) del 29.04.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo		
Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.08.0023	**“CONFIGURAZIONE DI RILASCIO DEL COMPLESSIVO A3” con riferimento a VEG 1007002C e con numero di serie 01**		
08.09.2008	0186	1.3C	1^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio trasporto. Per il citato esplosivo, la ditta fabbricante AVIO S.P.A., ha prodotto l'attestazione di conformità “Modulo G” rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della stessa AVIO S.P.A. – Colleferro (Roma).

Con decreto ministeriale 557/PAS.XVJ/1/12 2005 CE (12) del 29.04.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
LOM 05EXP.0120		**TRITOLO IN PEZZI SOLIDO**		
	05.04.2005	0209	1.1 D	II^
LOM 05EXP.0121		**TRITOLO IN SCAGLIE**		
	05.04.2005	0209	1.1 D	II^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante,nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio trasporto. Per i citati esplosivi, la ditta UEE ITALIA S.R.L. con sede in Terrarossa (Massa Carrara), ha prodotto la certificazione “CE del Tipo” rilasciata dall'Organismo Notificato "LOM, - SPAGNA" su richiesta della ditta FABRICACIONES EXTREMENAS, S.A. – MADRID. Da tali certificati risulta che i prodotti esplosivi vengono fabbricati presso FABRICACIONES EXTREMENAS, S.A. – EL GORDO – CACERES - SPAGNA.-

Con decreto ministeriale 557/PAS.764-XVJ/6/35 2009 CE(8) del 29.04.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0033		**"ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 23 Con numero serie VEGAPP12320007(4)001**		
	03.10.2008	0325	1.4G	V/B
0080.EXP.08.0034		**ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 23 Con numero serie VEGAPP12320007(3)001**		
	03.10.2008	0281	1.2C	1^

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice AVIO S.P.A..con sede in Colleferro (Roma), ha prodotto l'attestazione di conformità “Modulo G” rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della stessa AVIO S.P.A. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "AEROSPACE PROPULSION PRODUCTS B.V., RT KLUNDERT-PAESI BASSI”:

Con decreto ministeriale 557/PAS.764-XVJ/6/35 2009 CE(8) del 29.04.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato		Denominazione Esplosivo		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0032		**"ACCENDITORE CARICA PRINCIPALE ZEFIRO 9 Con numero serie VEGAPP13320002(4)001**		
	03.10.2008	0281	1.2C	1^
0080.EXP.08.0031		**ACCENDITORE CARICA PIROTECNICA ZEFIRO 9 Con numero serie VEGAPP13320007(5)001**		
	03.10.2008	0325	1.4G	V/B

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice AVIO S.P.A..con sede in Colleferro (Roma), ha prodotto l'attestato 'CE del Tipo' rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della stessa AVIO S.P.A. Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso "AEROSPACE PROPULSION PRODUCTS B.V., RT KLUNDERT-PAESI BASSI".

Con decreto ministeriale 557/PAS.763-XVJ/6/37 2009 CE(10) del 29.04.2009, il manufatto esplosivo di seguito elencato viene classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatto esplosivo denominato:

Numero Certificato		**Denominazione Esplosivo**		
	Data Certificato	**Numero ONU**	**Classe di rischio**	**Categoria P.S.**
0080.EXP.08.0035		**Propulsore denominato "ZEFIRO 9" esemplare VT**		
	02.10.2008	0186	1.3C	1^

Sull'imballaggio di tale manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato 'CE del Tipo', categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome del titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio trasporto. Per il citato esplosivo, la ditta fabbricante AVIO S.P.A., ha prodotto l'attestazione di conformità "Modulo G" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, - FRANCIA" su richiesta della stessa AVIO S.P.A. – Colleferro (Roma).

Con decreto ministeriale 557/PAS.15601-XVJ/2/24 2009 CE (14) del 29.04.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo	Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.06.0014	Shaped Charge DYNAWELL 9 g Puncher TTG Strip St RDX	20/03/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.06.0014	Shaped Charge DYNAWELL 9 g Puncher TTG Strip St HMX	20/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.06.0014	Shaped Charge DYNAWELL 9 g Puncher TTG Strip Zn RDX	20/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.06.0014	Shaped Charge DYNAWELL 9 g Puncher TTG Strip Zn HMX	20/06/2006	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. Srl con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "DYNAENERGETICS GMBH & CO.KG, TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso DYNAENERGETICS GMBH & CO.KG, TROISDORF-GERMANIA".

Con decreto ministeriale 557/PAS.18516-XVJ/2/23 2009 CE (13) del 29.04.2009, i manufatti esplosivi di seguito elencati vengono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a) del decreto 19 Settembre 2002, nr. 272,delle categorie dell'allegato 'A' al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU, come appresso indicato: manufatti esplosivi denominati:

Numero Certificato	Denominazione Esplosivo	Data Certificato	Numero ONU	Classe di rischio	Categoria P.S.
0080.EXP.03.0081 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 6,5 g DP Steel RDX	23/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.03.0081 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 6,5 g DP Steel HMX	23/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.03.0081 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 6,5 g DP Steel HNS	23/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.03.0081 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 6,5 g DP Zinc RDX	23/06/2006	0441	1.4S	II
0080.EXP.03.0081 Add. C1	Shaped Charge DYNAWELL 6,5 g DP Zinc HMX	23/06/2006	0441	1.4S	II

Sull'imballaggio di tali manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15 e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, nr. 65 (G.U. N.87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati:denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato “CE del Tipo”, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, nome dell'importatore titolare delle licenze di Polizia, indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi la ditta importatrice D.E.C. Srl con sede in ASCOLI PICENO ha prodotto l'attestato “CE del Tipo” rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS, VERNEUIL EN HALATTE - FRANCIA" su richiesta della società "DYNAENERGETICS GMBH & CO.KG, TROISDORF-GERMANIA". Da tale certificato risulta che i citati esplosivi vengono prodotti presso DYNAENERGETICS GMBH & CO.KG, TROISDORF-GERMANIA".

09A06468

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.631-XV.J(4802) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: "GRANATA MULTICOLPI C.75 alto 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 293)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.602-XV.J(4803) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: "COLPO CAL. basso 'Di Giacomo'" *(massa attiva g 164)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.633-XV.J(4804) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: “GRANATA MULTICOLPI CON COLPO FORTE C.75 ‘Di Giacomo’” *(massa attiva g 300)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.634-XV.J(4805) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: “GRANATA 4 COLPI PIU’ RIPRESA C.75 ‘Di Giacomo’” *(massa attiva g 304)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.636-XV.J(4807) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: “GRANATA A 2 RIPRESE PIU’ COLPO C.100 ‘Di Giacomo’” *(massa attiva g 698)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.637-XV.J(4808) del 13.05.2009, il manufatto esplosivo denominato: “COLPO CALIBRO 90 basso ‘Di Giacomo’” *(massa attiva g 595)* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in C.da Villa Cipressi n. 73, Città S. Angelo (PE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.1537-XV.J(5256) del 13.05.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- U.BORGONOVO/ UB0702KA/2009/GIALLO *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/ UB0702KA/2009/ARGENTO *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/VERDE *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/ROSSO *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/BLU *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/PORPORA *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/ROSA W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/ARANCIA W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/VERDE PRATO W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/LIMONE W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/BLU MARE W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAP/2009/MULTICOLORE W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/ UB0702KAQ/2009/SILVER WAVE + VERDE *(massa attiva g 145,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAQ/2009/SILVER WAVE + PORPORA *(massa attiva g 145,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KAQ/2009/SILVER WAVE + ROSSO *(massa attiva g 145,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/GIALLO *(massa attiva g 145,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/ARGENTO *(massa attiva g 115,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KA/2009/VERDE *(massa attiva g 145,40)*
- U.BORGONOVO/UB0702KP/2009/ROSSO VERDE BLU BIANCO *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KR/2009/PORPORA VERDE W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KR/2009/ROSSO BIANCO W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KR/2009/GIALLO BLU W/TAIL *(massa attiva g 156,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KSC/2009/SILVER CROWN *(massa attiva g 161,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KTA/2009/BLU TO RED *(massa attiva g 164,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KTA/2009/GREEN TO YELLOW *(massa attiva g 164,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702KTA/2009/PORPORA A ORO *(massa attiva g 164,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702LSA/2009/BROCADE CROWN WILLOW *(massa attiva g 168,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702LSF/2009/BROCADE CROWN CON CRACKLING PISTIL *(massa attiva g 174,60)*
- U.BORGONOVO/UB0702LSG/2009/BROCADE CROWN W TO WHITE STROBE *(massa attiva g 159,60)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.4620-XV.J(5152) del 13.05.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- “RENDINO TATI” *(massa attiva g 9,63)*
- “DI FABIO MULTIFLASH” *(massa attiva g 401,77)*
- “DI FABIO 89 TH 5” *(massa attiva g 134,50)*
- “DI FABIO 70 T H8” *(massa attiva g 194,70)*
- “DI FABIO 80 T H8” *(massa attiva g 236,50)*
- “GRANATA DI FABIO DODICI RENDINI” *(massa attiva g 275,46)*
- “GRANATA DI FABIO SETTE RENDINI” *(massa attiva g 237,01)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra NOVELLI Monica, in nome e per conto della Pirotecnica DI FABIO, sita in via Rotabile n.15 - loc. Civitella del Tronto (TE) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.1538-XV.J(5257) del 13.05.2009, i manufatti esplosivi denominati:

- U.BORGONOVO/UB0702PAM/2009/ROSSO BANG ORO CODA *(massa attiva g 356)*
- U.BORGONOVO/UB0702PAM/2009/VERDE BANG ORO CODA *(massa attiva g 356)*
- U.BORGONOVO/UB0702PAM/2009/GIALLO BANG ARGENTO CODA *(massa attiva g 356)*
- U.BORGONOVO/UB0702PAM/2009/BLU BANG ARGENTO CODA *(massa attiva g 356)*
- U.BORGONOVO/UB0702PAM/2009/BIANCO BANG ARGENTO CODA *(massa attiva g 356)*
- U.BORGONOVO/UB0701PBM/2009/MULTICOLOR BANG ARGENTO CODA *(massa attiva g 235)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi) -, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Avviso relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PA.S.6167.XVJ(5017) del 3.09.2006 pubblicato nella G.U. n. 224 del 24.09.2008, concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta sopra indicata, dove è scritto:

- "ALBIERI BS100C ABC RGRSBLCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ABC VRBLCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ABC GLRSCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ABC RGRSCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ABC SOVRBLCK" *(massa attiva g 341,00)*

Leggasi:

- "ALBIERI BS100C ACB RGRSBLCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ACB VRBLCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ACB GLRSCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ACB RGRSCK" *(massa attiva g 341,00)*
- "ALBIERI BS100C ACB SOVRBLCK" *(massa attiva g 341,00)*

09A06469

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi del 4 e 5 giugno 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del 4 giugno 2009

Dollaro USA	1,4095
Yen	136,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,931
Corona danese	7,4479
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86890
Fiorino ungherese	287,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,5193
Nuovo leu romeno	4,2145
Corona svedese	10,8115
Franco svizzero	1,5126
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9055
Kuna croata	7,3580
Rublo russo	43,6440
Lira turca	2,1784
Dollaro australiano	1,7732
Real brasiliano	2,7713
Dollaro canadese	1,5694
Yuan cinese	9,6313
Dollaro di Hong Kong	10,9257
Rupia indonesiana	14218,04
Rupia indiana	66,5350
Won sudcoreano	1757,87
Peso messicano	18,8380
Ringgit malese	4,9220
Dollaro neozelandese	2,2480
Peso filippino	66,481
Dollaro di Singapore	2,0400
Baht tailandese	48,141
Rand sudafricano	11,3902

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

Cambi del 5 giugno 2009

Dollaro USA	1,4177
Yen	137,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,003
Corona danese	7,4472
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87920
Fiorino ungherese	289,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,5420
Nuovo leu romeno	4,2185
Corona svedese	10,9250
Franco svizzero	1,5191
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9700
Kuna croata	7,3550
Rublo russo	43,5789
Lira turca	2,1834
Dollaro australiano	1,7606
Real brasiliano	2,7345
Dollaro canadese	1,5657
Yuan cinese	9,6871
Dollaro di Hong Kong	10,9887
Rupia indonesiana	14078,75
Rupia indiana	66,7910
Won sudcoreano	1768,65
Peso messicano	18,7066
Ringgit malese	4,9556
Dollaro neozelandese	2,2263
Peso filippino	67,016
Dollaro di Singapore	2,0530
Baht tailandese	48,464
Rand sudafricano	11,4189

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

09A06724

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45721 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Sorgente Santa Croce S.p.A., con sede in: Canistro (L'Aquila), unità di: Canistro (L'Aquila) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 5 gennaio 2009 al 4 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 5 gennaio 2009 al 4 gennaio 2011.

Con il decreto n. 45722 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della C.S.T. Net S.p.A., con sede in: Trezzo sull'Adda (Milano), unità di: Campiglia Marittima (Livorno) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45723 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Adlersapa S.r.l., con sede in: Roma, unità di: Arpaia (Benevento) e Forchia (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 19 gennaio 2009 al 18 luglio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 19 gennaio 2009 al 18 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45724 del 28/04/2009 è stato concesso, in favore della La Pietra S.r.l., con sede in: Sora (Frosinone), unità di: Sora (Frosinone) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45725 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Break & Lunch c/o FIAT Powertrain Technologies S.r.l., con sede in: Cornaredo (Milano), unità di: Termoli (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 12 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009, nonché approvato il relativo programma dal 12 dicembre 2008 al 10 gennaio 2009.

Con il decreto n. 45726 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Ranger S.p.A., con sede in: Carate Brianza (Milano), unità di: Albiate (Milano) e Carate Brianza (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45727 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della CO.GE.L. S.p.A., con sede in: Roma, unità di: Bologna, Bracciano (Roma), Milano, Roma, Roma, Segrate (Milano), Teramo e Valtopina (Perugia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, nonché approvato il relativo programma dal 1° febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45728 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Miroglio Textile S.r.l., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009, nonché approvato il relativo programma dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45729 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Arti Grafiche LCL ora Rotoservice SRL S.p.a., con sede in: Busca (Cuneo), unità di: Busca (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 settembre 2009, nonché approvato il relativo programma dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2011.

Con il decreto n. 45730 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della OEMB Elettromeccanica S.r.l., con sede in: Milano, unità di: Brendola (Vicenza) e Montecchio Maggiore (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 10 marzo 2008 al 9 settembre 2008.

Con il decreto n. 45731 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Recoplast S.p.A., con sede in: Agliana (Pistoia), unità di: Agliana (Pistoia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 6 marzo 2009 al 5 marzo 2010.

Con il decreto n. 45732 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Legatorie Riunite S.r.l., con sede in: Leini (Torino), unità di: Leini (Torino) il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento per il periodo dal 5 febbraio 2009 al 4 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45733 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Reda S.r.l., con sede in: Artegna (Udine), unità di: Artegna (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo per il periodo dal 28 ottobre 2008 al 27 ottobre 2009.

Il presente annulla il D.D. n. 44246 dell'8 ottobre 2008, limitatamente al periodo dal 28 ottobre 2008 al 22 giugno 2009.

Con il decreto n. 45734 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Soglia Hotel Group S.r.l., con sede in: Verona, unità di: Abano Terme (Padova), Montecatini Terme (Pistoia), Belluno, Benevento, Como, Ferrara, Genova, Lodi, Roma, Sassuolo (Modena), Tradate (Varese), Trento e Varese il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale per il periodo dal 26 maggio 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45735 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Alfa Acciai S.p.A., con sede in: Brescia, unità di: Brescia il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45736 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della MMA S.r.l., con sede in: Ancarano (Teramo), unità di: Ancarano (Teramo) e Torino il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 all'8 marzo 2010.

Con il decreto n. 45737 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Unifix SWG S.r.l., con sede in: Terlano * Terlan (Bolzano), unità di: Terlano * Terlan (Bolzano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 9 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45738 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Emme Emme S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Bari e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 29 dicembre 2008 al 28 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45739 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della FITT S.p.A., con sede in: Sandrigo (Vicenza), unità di: Sandrigo (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45740 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della SIRP S.p.A., con sede in: Arzignano (Vicenza), unità di: Cologna Veneta (Verona) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45741 del 28/04/2009 è stato concesso, in favore della Pedrazzoli S.p.A., con sede in: Bassano del Grappa (Vicenza), unità di: Bassano del Grappa (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 febbraio 2009 al 15 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45742 del 28/04/2009 è stato concesso, in favore della Silmar S.p.A., con sede in: Romano d'Ezzelino (Vicenza), unità di: Romano d'Ezzelino (Vicenza) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 3 marzo 2009 al 2 marzo 2010.

Con il decreto n. 45743 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Bianco S.p.A., con sede in: Alba (Cuneo), unità di: Alba (Cuneo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 febbraio 2009 al 1° febbraio 2010.

Con il decreto n. 45744 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Euroviti S.r.l., con sede in: Padova, unità di: Padova il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 10 marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45745 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Galli Ezio S.p.A., con sede in: Lecco, unità di: Cabiate (Como), Lecco, Mantello (Sondrio), Montano Lucino (Como) e Molteno (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45746 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della EMME.I. S.r.l., con sede in: Aiello del Friuli (Udine), unità di: Aiello del Friuli e Talmassons (Udine) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 2 marzo 2009 al 1° marzo 2010.

Con il decreto n. 45747 del 28/04/2009 è stato concesso, in favore della Eucasting S.r.l., con sede in: Monte Marenzo (Lecco), unità di: Monte Marenzo (Lecco) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2010.

Con il decreto n. 45748 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aso Siderurgica S.r.l., con sede in: Ospitaletto (Brescia), unità di: Ospitaletto (Brescia) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2010.

Con il decreto n. 45749 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della L.M.P. S.r.l., con sede in: Limena (Padova), unità di: Limena (Padova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 16 marzo 2009 al 18 settembre 2009.

Con il decreto n. 45750 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Aurelio Menozzi & R. De Rosa - Societa in accomandita semplice, con sede in: Montesilvano (Pescara), unità di: Atri (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45622 del 9 aprile 2009.

Con il decreto n. 45751 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Energy Conversion System Italy S.r.l., con sede in: Martinsicuro (Teramo), unità di: Martinsicuro (Teramo) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 12 gennaio 2009 all'11 gennaio 2010.

Con il decreto n. 45752 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della CE.I.A.S. S.p.A., con sede in: Bari, unità di: Catanzaro e Reggio di Calabria il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 5 febbraio 2008.

Con il decreto n. 45753 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Bari, Brindisi, Foggia, Gioia del Colle (Bari), Lecce e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Con il decreto n. 45754 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Gioia del Colle (Bari), Lecce e Taranto il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dall'11 agosto 2008 al 31 dicembre 2008.

Con il decreto n. 45755 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Eporlux S.p.A., con sede in: Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di: Campobasso, Isernia e Termoli (Campobasso) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008.

Con il decreto n. 45806 del 28 aprile 2009 è stato concesso, in favore della MP Infissi S.r.l., con sede in: Torrecuso (Benevento), unità di: Torrecuso (Benevento) il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale per il periodo dal 21 maggio 2008 al 20 novembre 2008.

Con il decreto n. 45810 del 30 aprile 2009 è stato concesso, in favore della Palmar c/o Fiat Auto di Arese S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Arese (Milano) il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006, nonché approvato il relativo programma dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2006.

Con il decreto n. 45811 del 5 maggio 2009 è stato concesso, in favore della CSP International Fashion Group (già Industria Calze) S.p.A., con sede in: Ceresara (Mantova), unità di: Carpi (Modena) e Ceresara (Mantova) il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà per il periodo dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009.

09A06458

Provvedimento di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con il decreto n. 45756 del 28 aprile 2009 è annullato il D.D. n. 40126 del 22 dicembre 2006 limitatamente al periodo dal 1° luglio 2006 al 31 maggio 2007 della TRW Automotive Italia S.p.A., con sede in: Torino, unità di: Gardone Val Trompia (Brescia).

09A06459

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica del comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 344 del 5 dicembre 2006, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicodose».

Il comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 344 del 5 dicembre 2006, relativa al medicinale per uso umano NICODOSE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 - serie generale - del 6 dicembre 2007 vista la documentazione agli atti di questo ufficio deve essere sostituito dal seguente:

dove è scritto:

«Eccipienti:

gusto menta liquirizia: Isomalto, ipromellosa, estratto secco di liquirizia deglicirizzinata, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, pulegone), aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali, maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), potassio acesulfame, ammonio glicirizzato, aspartame (E951);

gusto menta: isomalto, ipromellosa, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, cera carnauba, ipromellosa, mono e di gliceridi grassi, etilcelullosa, olio di soia parzialmente idrogenati) aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), sodio carbonato anidro, m sodio bicarbonato»,

leggasi:

«Eccipienti:

NICODOSE 1,5 mg, pastiglie al gusto liquirizia menta, senza zucchero dolcificate con aspartame e potassio acesulfame, Isomalto, ipromellosa, estratto secco di liquirizia deglicirrizinata, sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, pulegone), aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali, maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), ammonio glicirrizinato;

NICODOSE 1,5 mg, pastiglie al gusto di menta, senza zucchero dolcificate con aspartame e potassio acesulfame, Isomalto, ipromellosa, aspartame (E951), potassio acesulfame, aroma di menta piperita IFF 13 571-016 (aroma naturale di menta, pulegone), aroma di menta fresca a lunga durata IFF 13-627-517 (aroma naturale di menta, cera carnauba, ipromellosa, mono e digliceridi di acidi grassi, etilcellulosa, oli di soia parzialmente idrogenati), aroma permaseal masking GIVAUDAN 1 1031-31 (aromi naturali, maltodestrina, gomma arabica, glicole propilenico), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato».

09A06034

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento relativo alla procedura di trasferimento delle utenze tra operatori di rete fissa

Si comunica l'avvio del procedimento istruttorio concernente «Le procedure di trasferimento delle utenze tra Operatori di rete fissa». Lo scopo del procedimento, svolto d'intesa con la Direzione tutela dei consumatori, è l'aggiornamento di alcuni aspetti delle vigenti procedure di passaggio dei clienti tra Operatori di rete fissa alla luce delle esperienze acquisite nel corso della fase di avvio delle procedure di migrazione e delle segnalazioni pervenute, in particolare dagli utenti finali, sulle attuali inefficienze e sui possibili miglioramenti, in prospettiva, delle procedure stesse.

La finalità del procedimento è pertanto quella di adeguare ed eventualmente integrare, in maniera coordinata, le norme relative alla implementazione delle procedure in argomento all'evoluzione legislativa, regolamentare e tecnica, anche in via prospettica, delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché di valutare l'introduzione di misure a maggiore garanzia dell'utenza finale nell'uso dei servizi di comunicazione elettronica. Con riferimento a quest'ultimo aspetto gli interventi regolamentari saranno finalizzati a semplificare e ad armonizzare le procedure di passaggio e le relative informative fornite dagli operatori ai clienti attraverso i diversi canali di contatto.

In particolare, con riferimento a quanto sopra richiamato, saranno oggetto del procedimento, tra l'altro, le tematiche di seguito indicate:

le tempistiche stabilite dalla delibera 274/07/CONS in merito al processo di migrazione;

l'affinamento delle procedure di portabilità del numero «pura» (utilizzate nel caso in cui non sia prevista una migrazione del servizio intermedio), di cui alla delibera 27/08/CIR;

la introduzione di accorgimenti nel processo di trasferimento delle utenze che possano consentire la riduzione del fenomeno dei passaggi tra Operatori mai richiesti dai clienti;

la trasparenza nei confronti del cliente anche attraverso la messa in opera di un sistema di tracking del processo di passaggio, tramite il quale il cliente possa, da remoto ed in ogni momento, conoscere lo stato di avanzamento della propria richiesta.

I costi interoperatore e i costi per gli utenti finali per il passaggio dei clienti tra Operatori.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso.

Il procedimento si concluderà entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire al responsabile del procedimento documenti e memorie scritte pertinenti all'oggetto del procedimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali documenti e memorie scritte dovranno essere inviati a:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica - Centro direzionale, Isola B5, Torre Francesco - 80143 Napoli.

Le comunicazioni potranno essere inviate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081/7507621. È altresì gradito l'inoltro anche in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: g.santella@agcom.it. Si fa in ogni modo presente che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio della documentazione cartacea.

Tutti i documenti e le memorie scritte dovranno indicare, separatamente, le eventuali parti da sottrarre all'accesso, riportando le motivazioni in merito al pregiudizio concreto e attuale derivante alla società dalla messa a disposizione della documentazione inviata nel corso del procedimento istruttorio.

La presente comunicazione è pubblicata nel sito web dell'Autorità www.agcom.it/

L'avviso di avvio di procedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A06464

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-133) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.